



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Ordinanza n. 68 del 18 DIC. 2012

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana e complementari – *Daneco Impianti srl*.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE per la prosecuzione del servizio.

IL SINDACO

Richiamata la nota prefettizia prot. n. 12/47571/9C/Gab del 5.12.2012, in atti al n. 27865 di protocollo di questo Ente in data 11.12.2012;

Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Carrieri, in data 17.12.2012 prot. 28206

Visti:

l'art. 50 co. 5 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 204 co. 1 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

REVOCA

la propria ordinanza n. 61 del 30.11.2012.

In ragione di quanto innanzi e premesso che:

- con ordinanza n. 66 del 30.12.2011 si disponeva la prosecuzione del Servizio di Igiene Urbana e Complementari affidando il servizio alla *Daneco Impianti srl*, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, p.i.: 06345730961, iscritta al registro delle imprese della Camera C.C.I.A.A. di Milano con R.E.A. n. 1886458 del 23.07.2008, secondo il Capitolato d'Appalto approvato con determinazione Dirigenziale n. 1044 del 31.12.2009; la suddetta prosecuzione era ordinata per mesi dodici dal 30.11.2011 e, comunque, non oltre la data di conclusione delle procedure di selezione del nuovo contraente;

Richiamati:

- l'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- l'art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."*;
- l'art. 7 della Legge Regionale n. 36/2009, (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il quale statuisce: *"La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in conformità all'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, è organizzata sulla base dei quindici ATO individuati con i decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia del 30 settembre 2002, dal n. 296 al n. 310 e n. 315, di rettifica del precedente n. 303, e confermati dal decreto 19 ottobre 2006, n. 189 (Ambiti territoriali ottimali – autorità per la gestione rifiuti urbani – personalità giuridica), cui sono risultate trasferite le competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti"*.
- l'art. 31 della Legge Regionale n. 14/2011, il quale stabilisce che dal 01/01/2012, termine prorogato 30/04/2012 ex art. 26 della Legge Regionale n. 38/2011, gli ATO del ciclo dei rifiuti

sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese;

- la Legge Regionale n. 24/2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali) che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi;
- l'art. 1 c. 7 della citata legge che lascia impregiudicate le funzioni di indirizzo politico attribuite alle Regioni dalla legislazione nazionale nonché le prerogative ad esse assegnate in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi pubblici locali ed in materia di regolazione e controllo sulla gestione dei medesimi;
- inoltre, l'art. 8 c. 3, primo periodo, della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale "la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire parametri territoriali di ambito subprovinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO)";
- l'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 24/2012, il quale ha confermato che, per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli ATO sono quelli già individuati dall'articolo 31, comma 1, della ridetta Legge Regionale n. 14/2011;
- l'art. 8 comma 6 della L.R. n. 24/2012 ai sensi del quale, in sede di prima attuazione e fino all'approvazione del Piano Regionale, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è demandata all'approvazione con delibera della Giunta Regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
- la proposte di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale trasmesse dai Comuni ed approvate con delibera della Giunta Regionale n. 2147 del 23.10.2012;

Rilevato, altresì:

- che in merito al servizio di gestione rifiuti, le disposizioni dell'art. 198, in particolare il comma 1, del D. Lgs. 152/2006 attribuiscono specifiche competenze e responsabilità ai comuni;
- che, in particolare, il novellato c. 27 del art. 14 D.L. n. 78/2010 stabilisce che, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. p) Cost., l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi costituisce una delle funzioni fondamentali dei Comuni, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117 cc. 3 e 4 Cost. e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 Cost.;
- che le competenze affidate agli ATO sono da intendersi espletate con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 24/2012, fermo restando in via transitoria il divieto per i comuni, statuito dall'art. 24 (Gestione della fase transitoria nel settore rifiuti) della Legge Regionale n. 24/2012 citata, di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione ambiti di raccolta ottimale (ARO);

Dato atto che nelle more di tale affidamento a cura dell'ATO ovvero, su delega della stessa, a cura dell'ARO, la gestione dei rifiuti urbani del comune di Giovinazzo rimane in capo a *Daneco Impianti srl* ai sensi dell'art. 204 comma 1 d.lgs. 152/2006 e del contratto di servizio in essere, giusta ordinanza sindacale;

Richiamati:

il capitolato speciale d'appalto, come in atti dell'11.09.2012, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento delle strade e altri servizi complementari, redatto dal Settore *Gestione del Territorio* di questo Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2012;

l'avviso di preinformazione, conforme all'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006, pubblicato sul sito *web* comunale e del Servizio *Contratti Pubblici* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.03.2012 e sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S65 del 03/04/2012, relativo all'indizione di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 28.11.2012 recante "Programma Operativo 2007-2013 – Asse II- Linea d'intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" – Azione 2.5.1. Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione centro comunale di raccolta (CCR). Approvazione del progetto esecutivo";

Rilevato che il ridetto art. 24 della Legge Regionale n. 24/2012 che di fatto, statuendo il divieto di indire nuove gare, vanifica l'attività provvedimentale sino a questo momento condotta da questo Ente;

Ritenuto necessario garantire la continuità del Servizio, per mesi dodici, e comunque non oltre la data di conclusione delle procedure di selezione di nuovo contraente, procedure già avviate giusta

determinazione del Settore Tecnico Comunale n. 818 del 21.12.2011 e sospesa in forza del sopravvenuto quadro normativo ex lege regionale n. 24/2012;

Visti:

l'art. 50 co. 5 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 204 co. 1 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

Vista la L. 07.08.1990 n. 241;

Con i poteri della carica

ORDINA

alla **Daneco Impianti srl**, con sede in Milano alla via Bensi n.12/5, nella persona dell'ing. Bernardino Filipponi Amm.re Unico e Legale Rappresentante della suddetta società, domiciliato per la carica presso la sede della Società rappresentata, p.i.: 06345730961, iscritta al registro delle imprese della Camera C.C.I.A.A. di Milano con R.E.A. n. 1886458 del 23.07.2008, la prosecuzione del Servizio di Igiene Urbana e Complementari secondo il Capitolato d'Appalto approvato con determinazione Dirigenziale n. 1044 del 31.12.2009; la suddetta prosecuzione è ordinata, giusta disposto art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per mesi dodici dall'1.12.2012 e, comunque, non oltre la data di conclusione delle procedure di selezione del nuovo contraente.

Avverte che, in caso di inottemperanza, questo Comune provvederà alla trasmissione di verbale di inottemperanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 6 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l'ing. Daniele CARRIERI, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio di questo Ente, il quale provvederà alla predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Puglia entro 60 giorni e al Capo dello stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

che copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L.18.06.2009 n. 69, nonché inoltrata al Presidente della Regione Puglia, all'Autorità d'ambito ed alla Società Daneco Impianti srl.



IL SINDACO
Tommaso DEPALMA